

Spett.le
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale
Molo Santa Maria – Porto
ANCONA (c.a.p. 60121)
(via P.e.c.:
segreteria@pec.porto.ancona.it)

Francavilla al Mare, lì 18 settembre 2025

OGGETTO: WONDERFUL ABRUZZO S.R.L.S. / Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale - Ambito portuale di Ortona - Concessione demaniale n. 59/2008 e licenza di subingresso n. 29/2016 - Avviso per l'avvio del procedimento di autorizzazione al subingresso - Istanza di accesso agli atti e contestuale richiesta di proroga del termine per le osservazioni e/o opposizioni.

Il sottoscritto Marco Cieri, in qualità di legale rappresentante *p.t.* della **Wonderful Abruzzo S.r.l.s.** (C.F. e P. I.V.A.: 02613540695) con sede legale in Francavilla al Mare (prov. CH) alla Via Adriatica Sud n. 95/E (c.a.p. 66023) con indirizzo di domicilio digitale: wababruzzo@arubapec.it, rappresenta quanto segue.

PREMESSO

- che con avviso dell'11.9.2025 dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico si è reso noto che sarebbe pervenuta all'Amministrazione una richiesta di autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima n. 59/2008 e licenza di subingresso n. 29/2016 "per mantenere, su un tratto di suolo demaniale marittimo di m.q. 4,100, una zona di alaggio, sosta e riparazione dei natanti e tre fabbricati per il ricovero di attrezzi ed uffici";

- che, con lo stesso avviso, si invitano altresì "tutti coloro che possono avere interesse a presentare entro il termine di venti (20) giorni dalla pubblicazione del presente avviso eventuali osservazioni e/o opposizioni";

- che la Società Wonderful Abruzzo S.r.l.s., tra i cui scopi sociali rientra anche la gestione di attività concernenti il turismo marittimo e il tempo libero, è interessata ad utilizzare il suolo marittimo di 4.100 mq sito nell'area portuale di Ortona ed oggetto appunto del citato avviso;

- che ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni alla procedura di rilascio dell'autorizzazione, è necessario avere contezza dell'istanza di subingresso e del progetto presentato per l'utilizzazione e lo sfruttamento dell'area demaniale;



- che i tempi non brevi di evasione dell'istanza di accesso a tutti i documenti di interesse, sicuramente non permetterebbero alla Società Wonderful di rispettare il termine di venti giorni (dall'11 settembre 2025) per la presentazione di motivate osservazioni.

CONSIDERATO

- che, secondo i principi generali sul procedimento amministrativo, l'Amministrazione deve mettere il privato nelle condizioni di esercitare il diritto di partecipazione procedimentale consentendo, qualora non si sia rilasciata in tempo la propedeutica documentazione, una congrua proroga del termine per la presentazione di osservazioni scritte (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, sent. n. 588/2021; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, sent. n. 554/2017; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 4060/2007; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 420/1996);

- che, in caso contrario, tale diritto si trasformerebbe in una mera "finzione procedimentale" tale da inficiare la legittimità dell'intero procedimento amministrativo;

- che, anche in ragione di ciò, il termine previsto per la presentazione delle osservazioni è considerato non perentorio e l'Amministrazione è obbligatoriamente tenuta a concedere "una congrua ed adeguata proroga" di detto termine qualora il privato "non sia nelle condizioni oggettive di esercitare a pieno" senza la necessaria documentazione i propri diritti procedurali (cfr: T.A.R. Trentino Alto-Adige, Trento, sez. I, sent. del 16.7.2021, n. 120; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, sent. del 29 aprile 2014, n. 144; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. II, sent. dell'11 aprile 2018, n. 3; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, sent. del 26 luglio 2016, n. 1314; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2596 del 22 maggio 2007);

- che il nuovo termine per la presentazione di osservazioni scritte deve essere adeguatamente congruo e deve ovviamente decorrere dal momento dell'ostensione della documentazione richiesta.

Tutto ciò premesso e considerato:

SI CHIEDE

- di accedere, ex art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i, a tutti i documenti relativi al procedimento in questione e di avere copia in particolare:

a) dell'istanza di subingresso nella concessione demaniale marittima n. 59/2008 e nella licenza di subingresso n. 29/2016;



b) di ogni tipo di documentazione allegata a detta istanza e, se esistente, dell'eventuale progetto di utilizzazione della concessione al fine anche di poter elaborare, in un'ottica di concorrenzialità e di miglioramento dell'utilizzazione dei beni pubblici (Cons. Stato, sent. n. 2792/2021; T.A.R. Liguria, sent. n. 1001/2025), un proprio progetto che sfrutti a pieno le potenzialità economiche e naturali dell'area demaniale in questione.

SI CHIEDE ALTRESI'

- che per i motivi e le considerazioni sopra esposte, venga concesso alla Società Wonderful S.r.l.s. un'adeguata proroga del termine per la presentazione di motivate osservazioni e/o opposizioni con, ovviamente, decorrenza del nuovo termine a partire dal momento in cui verrà effettivamente resa disponibile la documentazione oggi richiesta.

Distinti saluti.

(Marco Cieri *n.q.*

di legale rappresentante *p.t.*

della Wor

[Redacted signature and stamp]

POSTA CERTIFICATA: Istanza di accesso agli atti.

Mittente: wababruzzo@arubapec.it

Destinatari: segreteria@pec.porto.ancona.it

Inviato il: 19/09/2025 11.16.01

Posizione: 1 - PEC istituzionale Segreteria/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Saluti.

Wonderful Abruzzo Srls

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

WonderfulAbruzzoSrls.pdf ()